



*Ministero dello  
Sviluppo Economico*



*Regione Molise*

***Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013***


***Accordo di Programma Quadro***

***“Immobili privati in classe di priorità “A”***

**Delibera CIPE n. 62/2011**

**ARTICOLATO**

**Roma, 9/10/2013**



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 "Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse";

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a

finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n.29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;



VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO, inoltre, il predetto art. 8, in particolare il punto 8.2 "Sistema di gestione e controllo e di verifica" e l'Allegato 6 della stessa delibera n. 166/2007 che individua l'UVER quale Organismo di verifica del Sistema di Gestione e Controllo;

DATO ATTO che la Regione Molise si avvale del sistema informativo centrale SGC FAS (SIGECO) (Sistema Gestione e Controllo) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;



VISTA la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U. n. 304 del 31.12.2011*), recante “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano nazionale per il Sud”;

DATO ATTO che la predetta delibera CIPE n. 62/2011 ha assegnato al Molise, tra l’altro, le risorse relative a “Sisma 2002 Percorso ricostruzione” pari a 346,2 mln di euro, ricomprese nell’ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013 - codice identificativo: 2007M0002FA008;

VISTO il punto 4.2 della suddetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede che ogni Programma attuativo FAS, analogamente ai programmi operativi cofinanziati da risorse dei fondi strutturali e nei casi pertinenti con modalità complementari agli stessi, può prevedere, ove ne sussistano necessità e condizioni, il finanziamento di azioni volte a migliorare la capacità del Programma di conseguire i propri obiettivi, da programmare in relazione alle dimensioni della dotazione complessiva del Programma stesso;

DATO ATTO che il punto 2.13 della su richiamata delibera CIPE n. 1/2009 definisce pari al 3% il limite entro cui programmare le risorse destinate alle azioni di cui al predetto punto 4.2 della delibera n. 166/2007 per i Programmi con importi fino a 500 milioni di euro e, per il presente Accordo, tale percentuale viene definita pari al 2%;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, che ha attribuito alla stessa, in via transitoria, la gestione delle competenze per le attività post-sisma in regime ordinario;

VISTA la deliberazione 2 ottobre 2012, n. 608, con cui la Giunta regionale del Molise ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a “Sisma 2002-Percorso ricostruzione”.

VISTA la deliberazione 13 novembre 2012, n. 719, con cui la Giunta regionale del Molise ha approvato l’integrazione del Programma degli interventi non cantierabili relativo all’assegnazione “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, di cui alla predetta deliberazione n.608/2012;

DATO ATTO che nell’ambito del Programma degli interventi cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi agli Edifici di Culto e agli immobili annessi;

VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 (*G.U. n. 138 del 15 giugno 2012*), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013”;

VISTO, in particolare, l’art 3.1 della predetta delibera CIPE n. 41/2012, che dispone che, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti, fra l’altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ, cosiddetti «rafforzati»), contenenti, fra l’altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere e ex post;



DATO ATTO che tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che deve verificare l'efficace funzionamento di tali sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità della spesa;

VISTA la nota della Regione Molise – Direzione Area Prima n. 28614/13 del 20 settembre 2013 con cui viene richiesta la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori per la stipula del secondo Accordo di Programma quadro (APQ) a valere sulle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011 – quota Sisma 2002 Percorso ricostruzione – relativo agli “Immobili privati in classe di priorità “A”;

VISTO il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (*G.U. n. 140 del 17 giugno 2013*), concernente “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – attuazione dell’articolo 16 – comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo”;

VISTO il D. M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 7 agosto 2013, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 210 del 7 agosto 2013;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009 inerente l’organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito in legge 12 luglio 2012, n.100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012 relativo all’organizzazione interna della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2011 e i successivi decreti di modifica del 10 ottobre 2011 e dell’8 febbraio 2013 che hanno individuato le funzioni degli Uffici e dei Servizi del Dipartimento della protezione Civile;



VISTA la mail del Direttore della DGPRUN in data 24 settembre 2013 con la quale, in ragione dell'argomento, oggetto dell'Accordo, è stato proposto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile l'adesione alla firma del presente APQ;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione Civile n. VCD/0056013 del 30/09/2013, acquisita in arrivo in data 7/10/2013, n. 12059, con la quale il Capo del Dipartimento ha manifestato la non competenza all'adesione alla firma dell'APQ;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2010, n. 921 inerente l'Atto di organizzazione dell'apparato amministrativo della Regione Molise e la successiva Deliberazione 10 febbraio 2012, n. 62 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Giunta regionale, successivamente prorogato con deliberazioni 10 giugno 2013, n. 265, 29 luglio 2013, n. 377 e 6 settembre 2013, 440;

VISTO il decreto del presidente della Regione Molise 2 settembre 2013, n. 152, recante "Nomina temporanea del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione Civile ai sensi della legge regionale n. 12 del 30.04.2012";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42";

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, art.1, comma 1, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

VISTO in particolare l'art. 1, comma 117 della legge n. 228/2012 che modifica l'art. 16, comma 2 del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

VISTE le norme in materia di Aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei Fondi Strutturali ed del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;



VISTA la nota n 30678/13 dell'8/10/2013 con cui il Presidente della Regione Molise ha confermato l'esclusione degli interventi oggetto del presente APQ dal definanziamento in applicazione dell'art.16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 135.

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione.

Tutto ciò premesso

il Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica  
Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale  
e  
la Regione Molise  
Direzione Generale della Giunta regionale

stipulano il seguente

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

### ***Articolo 1***

#### ***Recepimento delle premesse e degli allegati***

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
  - A. Il "Programma degli interventi" (allegato 1) corredato di:
    - 1.a Relazione tecnica;
    - 1.b Schede riferite agli interventi;
    - 1.c Schede di monitoraggio;
    - 1.d Piano finanziario per annualità;
    - 1.e Scheda descrittiva del Sistema di gestione e controllo.
  - B. Le "Schede" riferite agli interventi di cui all'allegato 1 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).





## *Articolo 2*

### *Definizioni*

Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:

- a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro “immobili privati in classe di priorità “A”;
- b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per “Programma di interventi”, gli interventi finanziati con il presente Accordo;
- e) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- f) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo degli interventi, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione degli stessi fino alla loro completa entrata in esercizio;
- g) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea sia in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica, per gli interventi, il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- h) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente Accordo dalla Parte da esso rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo che, per la Regione, è individuato nel Direttore Generale pro tempore della Giunta regionale, Responsabile della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
- i) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Accordo, che, tenuto conto della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, è individuato nel Direttore pro tempore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
- j) per “Responsabile dell’Intervento” (RI), il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
- k) per “Soggetto Attuatore”, il soggetto aggiudicatore, incaricato della realizzazione dell’intervento;
- l) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- m) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza



delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa;

- n) per "Scheda SIGECO" la scheda, validata dall'UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente;
- o) per UVER, l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici e per UVAL l'Unità di Valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero dello Sviluppo Economico;
- p) per CUP, il Codice Unico di Progetto ai sensi della legge n.3/2003.

### ***Articolo 3***

#### ***Oggetto e finalità***

Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati nel Programma degli interventi corredato dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

### ***Articolo 4***

#### ***Contenuto degli allegati***

1. Nell'allegato 1 "Programma degli interventi" sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, la tipologia, il soggetto attuatore, la localizzazione, il costo, l'indicazione della fonte di finanziamento, lo stato della progettazione.
2. Nell'allegato 1.a "Relazione tecnica" è riportata la descrizione di ciascun intervento.
3. Nell'allegato 1.b "Schede-intervento" sono riportate le schede relative a ciascun intervento.
4. Nell'allegato 1.c. "Schede di monitoraggio recanti il Piano finanziario per annualità", conformi al tracciato SGP/BDU, è riportato il cronoprogramma e la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Nell'allegato 1.d è riportato il Piano finanziario per annualità complessivo.
6. Nell'allegato 1.e è contenuta la descrizione del Sistema di gestione e controllo.

### ***Articolo 5***

#### ***Copertura finanziaria***

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a euro 92.247.071,26 di cui, euro 86.928.173,29 assicurata dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - quota "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013.



2013 - codice identificativo: 2007M0002FA008, euro 1.101.879,43 assicurata da altre risorse dello Stato (*Leggi n.62/2003, 244/2007 e n. 266/2005*), euro 2.478.455,07 dal cofinanziamento dei privati ed euro 1.738.563,47 assicurata sempre da risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - quota "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, per le azioni di cui al punto 4.2 della delibera n. 166/2007;

2. La Regione garantisce:

- la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;

3. Il soggetto attuatore garantisce:

- la sostenibilità gestionale degli interventi, in ordine alla capacità di garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

## **Articolo 6**

### **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1.c costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per gli interventi, anche in fase di realizzazione:
  - a. il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati di cui all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie;
  - b. la Regione Molise garantisce l'esecuzione del Programma di interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate negli allegati di cui all'art. 4; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti.



sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del “patto di stabilità”; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi. Con riferimento alla normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa la Regione dovrà valutare la compatibilità degli interventi infrastrutturali oggetto dell'accordo con la normativa citata e curare, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
  - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
  - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
  - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
  - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

## **Articolo 7**

### **Riprogrammazione delle economie**


Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, e nella legge della regione Molise n. 1/2009 e ss.mm.ii.



## *Articolo 8*

### *Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo*

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
  - a. riattivazione o annullamento degli interventi programmati;
  - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
  - c. modifica della copertura finanziaria degli interventi;
  - d. promozione di atti integrativi;
  - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte della stazione appaltante.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
  - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nelle "schede" allegate al presente Accordo;
  - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
  - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
  - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione degli interventi;
  - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli stessi;
  - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e ss.mm.ii..
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, gli accertamenti specifici.



*[Handwritten signature]*

## *Articolo 9*

### *Responsabile Unico delle Parti (RUPA)*

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.
3. Per la Regione, è individuato nel Direttore Generale pro tempore della Giunta regionale, Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

## *Articolo 10*

### *Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)*

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore pro tempore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile tenuto conto della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
  - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
  - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
  - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
  - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  - e. coordinare il Responsabile di intervento nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi nel sistema SGP-BDU;
  - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
  - g. Provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste

dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;

- h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei Sottoscrittori;
- i. comunicare ai soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

## **Articolo 11**

### ***Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi (RI)***

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle schede di monitoraggio e ne predispone la redazione, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

## **Articolo 12**

### ***Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato***

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:

- a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,



- b. indicatore occupazionale,
  - c. indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
- a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
  - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
  - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

### **Articolo 13**

#### ***Valutazione in itinere ed ex post***

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 12, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.

### **Articolo 14**

#### ***Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post***

1. Il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS"(ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.





## **Articolo 15**


### **Attivazione ed esiti delle verifiche**

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
  - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
  - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
  - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
  - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
  - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
  - a. rimuovere le criticità intervenute;
  - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
  - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

## **Articolo 16**

### **Sistema di gestione e controllo (SIGECO)**

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegata scheda 1.e, sottoposta a validazione da parte dell'UVER. Essa contiene:



- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione degli interventi e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
- i controlli di secondo livello, diretti a verificare la funzionalità del Sistema;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

## *Articolo 17*

### *Interventi in allegato 1- Sanzioni*

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi di cui alle schede allegate sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate nel bando di gara e/o negli atti contrattuali con il soggetto affidatario.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei Sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, qualora ricorra la circostanza, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria degli interventi, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.



6. La Regione si impegna ad inserire tali disposizioni nel disciplinare di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.

### ***Articolo 18***

#### ***Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento***

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

### ***Articolo 19***


#### ***Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori***

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.18.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

### ***Articolo 20***

#### ***Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese***

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di



finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è avviata dalla competente Direzione generale del MISE, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione sottoscrittrice deve tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurano, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento nonché il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

## ***Articolo 21***

### ***Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa***

5. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## ***Articolo 22***

### ***Durata e modifica dell'Accordo***

6. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso che dovrà avvenire entro il 31.12.2018, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
7. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli 8 e 16.
8. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

## ***Articolo 23***

### ***Informazione e pubblicità***

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base di un piano di



comunicazione predisposto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica.

2. Il soggetto attuatore si impegna a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

#### ***Articolo 24***

##### ***Ulteriori interventi***

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

#### ***Articolo 25***


##### ***Disposizioni generali e finali***

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma,

#### **Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica  
Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale  
Dott. Vincenzo Donato



#### **Regione Molise**

Direttore Generale della Giunta regionale  
Dott. Antonio Francioni

